



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

“IL SINDACO”

PEC: comunepontelongo.pd@legalmailpa.it

Cod. Fisc. 80009850282
Via Roma, 271 cap 35029
Tel. 0499775044
Fax 0499775565

Medaglia d'argento al Valore
Civile

Prot. nr. _____/2024

ORDINANZA NR.30 DEL 01/10/2024

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
NEL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.04.2025

U

COMUNE DI PONTELONGO
Protocollazione Centrale Comune di Pontelongo
Protocollo N. 0008749/2024 del 17/10/2024

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite, a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che:

- il Consiglio Regionale, con provvedimento Nr.57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PPTRA) e che con D.C.R. Nr.90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale, venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare, per il territorio di competenza, gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello locale;

- che nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;
- che con Disposizione n. 1/05 dell'1/2/05, prot. n. 16918 del 15/2/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che alla data del TTZ a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 27 e 32 superamenti di PM10;

Preso atto inoltre che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. La DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO_2);
- L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ) e dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli: livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ inferiore a 4;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sulla base dei bollettini emessi da ARPAV nei giorni di controllo, sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sulla base dei bollettini emessi da ARPAV nei giorni di controllo, sui dieci giorni antecedenti;

- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO altresì:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06/09/2018, 05/09/2019 e del 26/09/2019 nonché degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
- che la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria e, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE, ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo azioni di incentivazione e misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile), collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale di Padova del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni avanzate dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale nr. 1855/2020, il comune di Pontelongo è individuato con codice di zona 2020 "IT0522" – Pianura;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 - **livello di nessuna allerta – verde**: azione base per l'intero periodo invernale 01/10/2024-30/04/2025
 - **primo livello di allerta – arancio**: attivazione di misure aggiuntive, rispetto alle azioni base di cui al precedente punto "Livello di nessuna allerta – verde", il giorno successivo alla trasmissione del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria emesso da ARPAV come previsto dall'allegato B) della D.G.R. Nr.238/2021;
 - **secondo livello di allerta – rosso**: attivazione di misure aggiuntive, rispetto alle azioni base di cui al precedente punto "Livello di allerta 1 – Arancione", il giorno successivo alla trasmissione del bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria emesso da ARPAV come previsto dall'allegato B) della D.G.R. Nr.238/2021;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e di livello 2 sulla base del bollettino PM₁₀ integrato nitrati, come previsto dalla D.G.R. Nr.238/2021;

PRESO ATTO altresì:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06/09/2018, 05/09/2019 e del 26/09/2019 nonché degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

PRESO ATTO:

- degli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale riunitosi in data 29/07/2024, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti del Comune di Padova e dei Comuni della Provincia, dove sono state definite le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare per il periodo 01/10/2024 – 30/04/2025;
- della disposizione Nr. 44 del 29/07/2024 del Tavolo Tecnico Zona relativa agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- dalle risultanze trasmesse del TTZ depositate agli atti prot. 6904/2024, risulta dall'Allegato 2 "Elenco Comuni con indicazione della Zona di appartenenza, che il Comune di Pontelongo appartiene al codice Zona 2020 IT0522 – Comune fuori agglomerato e inferiori a 10.000 abitanti. Pertanto per le limitazioni da porre si fa riferimento all'Allegato 4 del documento denominato "Disposizione TTZ n. 44 del 29/07/2024" trasmesso dalla Provincia di Padova;

ATTESO che, secondo quanto riportato nell'Allegato 4 la disposizione n. 44 del TTZ individua, per i comuni fuori agglomerato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, le limitazioni al traffico come misura facoltativa;

RITENUTO, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale 2024-2025, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti, secondo le indicazioni contenute nella disposizione n. 44 del TTZ del 29/07/2024 ad eccezione delle limitazioni alla circolazione per i veicoli indicati alla lett. a) della medesima disposizione, in ragione delle caratteristiche strutturali del territorio di Pontelongo, che risulta attraversato da importanti direttrici di traffico di rango sovracomunale, che in passato sono state escluse dalle predette limitazioni alla circolazione, e valutato che le rimanenti strade di livello comunale, attraversate prevalentemente da un traffico di origine locale, non contribuiscano significativamente alle emissioni di particolato nell'aria;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- la Legge n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", al cui art. 5 si richiamano la facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, per le quali i sindaci possono intervenire con propria ordinanza sulla regolazione dell'esercizio degli impianti termici, a fronte di comprovate esigenze;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre 2017 n. 186 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- la DGRV n. 122 del 10/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”, nella quale si dà atto che “sulla base delle valutazioni effettuate dall’Arpav-Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche-climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;
- la DGRV n. 1089 del 09/08/2021, recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla DGRV 238/2021;
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l’art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere all’adozione di uno specifico provvedimento al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria in adempimento degli obblighi normativi sopra richiamati
 , nonché in attuazione della DGRV 238/2021;

PRESO ATTO inoltre dell’istituzione di tre livelli di intervento identificabili con i colori verde, arancione, rosso in funzione della qualità dell’aria e conseguente attivazione delle misure temporanee di livello verde , arancione e rosso, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025, in funzione di contenuti dei bollettini in materia di qualità dell’aria e nitrati emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dall’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito ai poteri del Sindaco;

ORDINA

che dal **1° ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025**, nel territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni e obblighi, in attuazione delle misure, di cui all’Allegato “4” della Disposizione TTZ n. 44 del 29/07/2024 trasmesse dalla Provincia di Padova:

NEL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/04/2025

LIVELLO “VERDE”

- a) divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

- b) **Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli** salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo
(per l'installazione: *misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);
- g) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- h) applicazione dello smartworking, in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali;
- **ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** tramite un **bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**);
(per l'installazione: *misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (**per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25**);

- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”.

- a) divieto di **installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad **utilizzare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie nelle abitazioni**, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- e) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (**per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25**);
- f) obbligo di **interramento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni

prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

- l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;
 - m) **Lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C;

INFORMA:

che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di primo e secondo livello è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti.

Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.

In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì, l'analisi da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- *la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
- *si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.*

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di ALLERTA è previsto a seguito di verifica, da parte di Arpav, dei dati di qualità dell'aria nella zona di riferimento e delle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, comunicate al Comune;
- che il cittadino verrà avvisato, a seguito della comunicazione di Arpav ricevuta dal Comune, dell'attivazione dei vari livelli mediante pubblicazione di avviso sul portale comunale www.comune.pontelonogo.pd.it, ed eventuali altri strumenti informativi, al fine di adeguarsi alle misure previste dal presente atto;

RICORDA alle attività agricole di applicare le pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, e di applicare comunque durante tutto l'anno le corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto di applicazione dei fertilizzanti.

INVITA:

- il cittadino a verificare la classe di generazione emissiva del proprio generatore di calore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultando il proprio installatore;
- i titolari / gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali per diminuire la necessità di riscaldamento degli stessi;

SANZIONI

- Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa **da € 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. Il servizio di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. In particolare, chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad **euro 168,00** (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992n.285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a **euro 117,60**. Sono fatti salvi aggiornamenti degli importi ai sensi dell'art. 195 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni**, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che venga trasmesso:
 - alla Prefettura UTG di Padova
 - alla Polizia di Stato
 - alla Stazione Carabinieri di Codevigo;
 - alla Regione Veneto;
 - all'Azienda Ulss 6 - Euganea;
 - all'ARPAV;
 - alla Provincia di Padova;
 - al Settore/Area III^ LLPP-Manutenzioni – Ambiente - Ecologia
 - al Settore/Area IV^ Polizia Locale

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o entro 120 gg., decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

Il Sindaco


Lisa Bregantin

